Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Giovedì 20 Settembre — NUMERO 221

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 4 agosto 1894:

Ad uffiziale:

Scarsi cav. Antonio, tesoriere provinciale di 1ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 4, 6 e 23 agosto 1894:

A commendatore:

Centurione comm. Giulio, capitano di vascello, collocato in posizione di servizio ausiliario

Romano comm. Cesare, id. id.

A cavaliere:

Lazzerini cav. Giuseppe, capo sezione di 2ª classe al Ministero della Marina, collocato a riposo.

Icardi cav. Giulio, id. id., id.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 5 settembre 1894:

A commendatore:

Soldi comm. avv. Bernardo, prefetto di 2ª classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 23 agosto 1894:

A cavaliere:

Zanotti cav. Giovanni, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

Daneo cav. Alessandro, id. id.

Resio cav. Cornelio, maggiore id.

Galfrè cav. Natale, id. id.

De Santis cav. Enrico, id. id.

Lucangeli cav. Antonio, capitano id.

Gamba cav. Antonio, id. id.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia.*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 4 agosto 1894:

A cavaliere:

Boetti Giuseppe Alessandro, procuratore del Re, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti del 4 e 6 agosto 1894:

Ad uffiziale:

Koch cav. Ernesto, segretario nel Ministero degli Affari Esteri.

A cavaliere:

Stresino Cassanello Niccolò Alessandro, dottore in medicina.

Lopez-Perera Augusto, reggente il R. Consolato italiano in Hodeida.

Agnesa avv. Giacomo, segretario al Ministero degli Affari Esteri.

Cademartori Angelo, agente consolare d'Italia in Rio Grande do Sul.

LEGGI E DECRETI

Il N. CCCLXXXVIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Regio Commissario straordinario presso il Municipio di Napoli, relative al concentramento nella Congregazione stessa del Monte dei poveri vergognosi, che ha scopo elemosiniero, ed è amministrato da una Commissione speciale;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del predetto Monte dei poveri vergognosi è concentrata nella Congregazione di carità di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero CCCLXXXIX *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Amministrazione dell'Istituto Galletti di Domodossola, relative alle riforme da apportarsi alla sua attuale composizione;

Vedute le deliberazioni in proposito emesse dal Consiglio comunale di Domodossola e dagli altri Consigli comunali interessati della Valle dell'Ossola;

Vedute le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio provinciale di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Istituto Galletti di Domodossola è affidata ad una Commissione composta come segue:

1° Di un Presidente eletto dal Consiglio provinciale di Novara;

2° Di due membri eletti dal Consiglio comunale di Domodossola;

3° Di un membro, eletto dal Consiglio comunale di Bognanco Dentro.

4° Di tre membri, eletti a maggioranza assoluta di voti ed a schede segrete dall'assemblea dei sindaci di tutti gli altri comuni interessati, giusta l'articolo 26 delle tavole di fondazione. In luogo dei sindaci rispettivi, impediti od assenti, i Consigli dei predetti comuni invieranno all'assemblea un loro speciale delegato. Questa assemblea sarà convocata dal Presidente dell'Istituto e terrà le sue adunanze presso la sede dello Istituto medesimo.

Il Presidente durerà in carica tre anni. I membri dureranno in carica parimenti un triennio, rinnovandosi per terzo ogni anno, a sorte nei due primi anni, per anzianità in seguito.

Art. 2.

Il Consiglio di cui all'articolo 16 delle tavole di fondazione è soppresso — restano ferme in quanto non contraddicano al presente decreto tutte le altre disposizioni delle tavole stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero CCCXC (*Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Municipio di Bondeno (Ferrara), perchè l'Ospedale fratelli Borselli, istituito in luogo dal fu senatore Giuseppe Borselli con testamento 15 maggio 1887, sia eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare l'eredità disposta in favor suo dal fondatore, consistente in un patrimonio dell'importo netto di L. 235,007,41, soggetto ad usufrutto vitalizio in favore della vedova signora Felicita Borselli;

Viste le relative deliberazioni del Consiglio comunale di Bondeno e della Giunta provinciale amministrativa di Ferrara;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ospedale fratelli Borselli in Bondeno, è eretto in ente morale, sotto l'amministrazione di un Comitato di 5 individui da scegliersi dal Consiglio comunale, due nel proprio seno e tre fra i più probi e intelligenti cittadini, ed è autorizzato ad accettare l'eredità come sopra disposta per la sua fondazione dal fu senatore Giuseppe Borselli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1894.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il N. CCCXCI (*Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Municipio di Casei Gerola (Pavia), per l'erezione in ente morale dell'Asilo infantile fondato in luogo per mezzo di private elargizioni e specialmente in seguito ad iniziativa dell'onorevole deputato avv. Francesco Meardi e della sua famiglia nonchè per l'approvazione del relativo statuto organico.

Viste le relative deliberazioni del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di Casei-Gerola, e della Giunta provinciale amministrativa di Pavia;

Visto il predetto statuto organico;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile di Casei-Gerola è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 20 maggio 1894, composto di 15 articoli, al 1° dei quali è aggiunto il seguente inciso: « ove le rendite dell'Istituto lo permettano, verrà gratuitamente distribuita ai bambini una refezione giornaliera ».

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 agosto 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E LA COLOMBIA

(approvato con la legge 26 agosto 1894 n. 482, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 corrente, n. 211.)

27 ottobre 1892

Sua Maestà il Re d'Italia e l'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica di Colombia, desiderosi di consolidare ed aumentare le buone relazioni esistenti fra i rispettivi paesi, hanno deliberato di concludere un nuovo trattato di amicizia, commercio e navigazione ed hanno, a tale scopo, nominato a Loro rispettivi plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

il nobile signor Alberto Pisani Dossi, Suo Ministro residente presso la Repubblica di Colombia;

L'Eccellentissimo Presidente della Repubblica di Colombia,

il signor Marco Fedele Suárez, Ministro per le relazioni estere della Repubblica,

I quali, dopo essersi scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1. Pace ed amicizia perpetue esisteranno tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia.

Art. 2. Vi sarà intera e completa libertà di commercio e di navigazione fra i due paesi.

I nazionali delle due Parti contraenti potranno liberamente e con ogni sicurezza approdare colle loro navi e carichi in tutti quei luoghi, porti e fiumi d'Italia e di Colombia che sono o saranno aperti alla navigazione o al commercio di qualsivoglia altra nazione.

Resta inteso che la precedente stipulazione non riguarda il commercio di cabotaggio, cioè a dire il diritto d'imbarcare mercanzie in un porto marittimo di uno degli Stati contraenti per trasportarle ad altro porto dello Stato e colà sbarcarle.

Ciononostante ciascuna delle Parti contraenti potrà pretendere per

le sue navi, rispetto al cabotaggio, i diritti e favori che l'altra abbia concesso o concederà ed una terza nazione e sempre che essa medesima accordi nel suo territorio gli stessi diritti e favori alle navi dell'altra Parte.

Art. 3. I nazionali dei due Stati contraenti avranno reciprocamente il diritto di entrare liberamente in qualsiasi parte dei rispettivi territori, di stabilirsi in essi il loro domicilio, di viaggiarvi, di commerciarvi all'ingrosso e al minuto, di comprarvi o prendere in affitto ed occupare case, poderi, magazzini e botteghe, di trasportare ed esportare mercanzie e metalli, di ricevere consegnazioni tanto dell'interno che di paesi esteri, senz'essere in verun caso gravati con altre o maggiori imposizioni generali o locali, tributi od obblighi, qualunque sia la loro natura, di quelli che sono o potranno essere stabiliti pei naturali.

Avranno piena libertà di dirigere personalmente i loro affari e di produrre alle dogane le loro dichiarazioni, o di farsi aiutare e rappresentare da altre persone; il che s'intende egualmente in quanto riflette la compera o la vendita di ogni sorta di oggetti, il caricamento, lo scaricamento e la spedizione delle navi.

Oltre a ciò, avranno facoltà di eseguire i mandati di qualunque specie che ricevano da propri concittadini, da stranieri o da naturali del paese, in qualità di procuratori, fattori, institori, commessi, consegnatari, interpreti e d'ogni altra sorta di agenti o rappresentanti.

Godranno eguale libertà in tutte le loro compere e vendite di fissare il prezzo di qualsiasi oggetto, sia esso importato o destinato alla esportazione.

E in nessuno dei suddetti casi si potranno loro imporre altre o maggiori tasse o contribuzioni di quelle a cui sono o potranno essere assoggettati i naturali del paese, restando però inteso che essi dovranno sempre uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del paese dove si trovano.

Art. 4. Gli italiani in Colombia e i colombiani in Italia godranno continuamente di una completa protezione e sicurezza per le loro persone e proprietà e avranno libero accesso ai tribunali per sostenere e difendere le loro ragioni. A tale intento sarà loro permesso, in qualunque circostanza, di valersi di avvocati, procuratori ed agenti di qualunque sorta, riconosciuti dalle leggi del rispettivo paese. Avranno pure il permesso, in tutti i procedimenti giudiziari, di assistere tanto agli esami dei testimoni ed agli atti, quanto alle risoluzioni e sentenze dei tribunali, sempre che, secondo le leggi del rispettivo paese, non sia vietata la pubblicità di tali atti. Godranno anche del beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita negli stessi casi e alle stesse condizioni in cui le leggi del paese lo accordano ai naturali.

Del rimanente, per quanto concerne il procedimento giudiziario, avranno eguali diritti dei nazionali, uniformandosi, beninteso, alle disposizioni e condizioni stabilite dalle leggi locali.

Art 5. I nazionali di una delle Parti contraenti andranno esenti, nel territorio dell'altra, da ogni servizio personale sia nell'esercito che nella marina, nella guardia o milizia nazionale, come pure dall'obbligo di accettare ed assumere impieghi od incarichi politici, giudiziari od amministrativi.

D'altronde, non sarà loro lecito d'immischiarsi nelle questioni politiche e nelle lotte intestine del paese dove vivono, e, per questo motivo, il Governo colombiano si riserva il diritto di equiparare gli italiani che appoggino volontariamente una ribellione, ai naturali, per tutto quanto riguarda la responsabilità legale dei loro atti.

Art. 6. Le Parti contraenti si riservano il diritto di non ammettere nel rispettivo territorio o di espellerne, conformemente alle leggi di ciascun paese, gl'individui che per la loro mala vita o condotta politica, debitamente constatata, fossero considerati pericolosi.

Art. 7. I nazionali di una delle Parti contraenti saranno esenti nel territorio dell'altra da ogni contribuzione straordinaria di guerra, imprestito forzoso, requisizione e servizio militare o politico di qualsiasi specie; le loro navi, carichi, mercanzie e altri oggetti non potranno essere confiscati, sequestrati o trattenuti in via extragiudiziale, per spedizioni militari o per qualsivoglia altro scopo. Quando qualcuna di tale misure apparisse inevitabile, si darà ai danneggiati una giusta indennità, la quale, in tempo di pace, sarà con essi previamente concordata. Per quanto concerne i loro beni mobili ed immobili, non potranno in nessun caso e modo andar soggetti ad altri o maggiori gravami o tributi di quelli imposti ai naturali del paese.

Art. 8. Gli italiani residenti in Colombia e i colombiani residenti in Italia godranno intera libertà di coscienza e completa sicurezza nell'esercizio del loro culto, e i rispettivi governi non permetteranno che sieno perseguitati, molestati, inquietati nelle loro pratiche religiose, che potranno celebrare in case private, cappelle, chiese ed altri luoghi destinati al culto, osservando il decoro ecclesiastico e il rispetto dovuto alla morale o ai costumi del paese.

Gli italiani in Colombia e i colombiani in Italia avranno pure il diritto di seppellire i loro connazionali defunti nei pubblici cimiteri o in altri luoghi convenientemente scelti e ordinati dagli stessi defunti o dai loro parenti ed amici, secondo le leggi ed i regolamenti del rispettivo Stato e d'accordo coll'autorità locale. Le solennità funebri che saranno celebrate, giusta i rispettivi usi, non saranno turbate in modo alcuno, nè le tombe distrutte, violate od offese, per nessun motivo.

Art. 9. I nazionali di una delle Parti contraenti avranno il diritto di acquistare e possedere beni di qualunque sorta, sieno mobili od immobili, nei territori o domini dell'altra Parte, di sfruttarli con la stessa libertà permessa ai naturali, e di disporne a loro arbitrio sia per vendita, donazione, permuta, testamento, sia per altra maniera. Parimenti, i nazionali di uno dei due paesi, ai quali sia toccata una eredità esistente nell'altro paese, possono senza impedimento alcuno, succedere in detta eredità, legittima o testamentaria, e possono disporre di essa, salvo il dovuto pagamento di tutte le tasse e diritti a cui i naturali sono tenuti in casi simili.

I beni acquistati a qualsiasi titolo da un italiano in Colombia o da un colombiano in Italia non potranno esser colpiti, quando i loro proprietari lascino il paese, da alcuna imposizione o riduzione, nè da altro qualunque diritto al quale non siano o non saranno soggetti i beni dei naturali in caso eguale.

Art. 10. Se, sventuratamente, venisse turbata la pace tra le due Parti contraenti, resterà sempre permesso ai nazionali dell'una che si trovino nel territorio dell'altra esercitando il commercio o qualunque altro ufficio, di rimanere nel paese e di continuarvi la loro arte, professione o mestiere, finchè non si rendano colpevoli di qualche infrazione contro le leggi politiche del paese o non arrechino nocumento all'ordine pubblico.

Nel caso di una guerra o di una interruzione nelle relazioni amichevoli tra i due Stati non si potrà, in modo alcuno, assoggettare la proprietà dei nazionali di una delle Parti contraenti a requisizioni, sequestri, *embargos* o a qualunque altra imposizione o contribuzione, alle quali non fossero assoggettati i nazionali nel territorio dell'altra Parte.

Parimenti, durante la interruzione della pace, non si potranno confiscare, sequestrare, trattenere nè il denaro dovuto da privati nè i titoli di credito pubblico, assegni o depositi bancari, azioni, nè altri valori analoghi, in danno de' rispettivi nazionali e a beneficio del paese dove si trovano.

Art. 11. I commercianti italiani in Colombia e i commercianti colombiani in Italia godranno, rispetto ai diritti di dogana, degli stessi vantaggi e immunità di cui godono o godranno in avvenire i cittadini della nazione più favorita. In nessun caso, i diritti di importazione gravanti in Italia sovra i prodotti del suolo e dell'industria colombiana, o in Colombia sovra i prodotti del suolo e dell'industria italiana, potranno essere diversi o maggiori di quelli di cui sono o potranno essere gravati gli stessi prodotti della nazione la più favorita. Il medesimo sistema si osserverà per le esportazioni ed il transito

Nessuna proibizione o restrizione riferentesi alla importazione od esportazione di qualsiasi genere sarà adottata nel commercio reciproco, se non per riguardo ai monopolii esistenti o che potranno venir stabiliti dai rispettivi governi. Le formalità di dogana che si richiedono per le merci importate od esportate da uno dei due paes

non potranno essere maggiori o diverse di quelle che si applicano a tutte le altre nazioni.

Art. 12. Le navi italiane che approdino ai porti di Colombia o ne salpino, e le navi colombiane che approdino ai porti d'Italia o ne salpino, non pagheranno, per quanto è alla nave, maggiori o diversi diritti, sia di tonnellaggio, pilotaggio, porto, faro, quarantena o altri, di quelli che pagano o pagheranno le navi nazionali.

Il diritto di tonnellaggio e gli altri diritti imposti in ragione della capacità della nave, si calcoleranno ed esigeranno in Colombia sulle navi italiane a tenore del registro italiano o così sarà fatto nei porti d'Italia rispetto alle navi colombiane.

Le navi che entrate in zavorra usciranno in zavorra da un porto, qualunque sia la loro provenienza, andranno esenti da ogni diritto di tonnellaggio e spedizione nei porti rispettivi.

Art. 13. Le merci od oggetti di qualsiasi specie che si importano in uno dei due paesi sotto bandiera dell'altro, qualunque sia la loro origine o provenienza, non pagheranno maggiori o diversi diritti d'importazione nè imposizione di quelli a cui sarebbero assoggettati se introdotti sotto bandiera nazionale.

Parimenti, le merci ed oggetti di qualsiasi specie che si esportano da uno dei due paesi sotto bandiera dell'altro, qualunque sia il paese di loro destinazione, non pagheranno maggiori o diversi diritti nè saranno sottoposti ad altre formalità, fuorchè a quelle cui sarebbero assoggettati se esportati sotto bandiera nazionale.

Art. 14. Le navi italiane in Colombia e le navi colombiane in Italia potranno sbarcare parte del loro carico proveniente dall'estero in un porto ed il rimanente del carico in un'altro od altri porti dello stesso paese. Così pure potranno prendere i loro noli di ritorno in diversi porti del paese senza essere obbligati a pagare in ciascun porto altri o maggiori diritti di quelli che le navi nazionali sono tenute a soddisfare in circostanze analoghe. Resta, però, inteso che, riguardo al cabotaggio, sarà osservata la stipulazione di cui all'art. 2 del presente trattato.

Art. 15. Le navi dei nazionali di una delle Parti contraenti che naufragassero od incagliassero sul litorale dell'altra o che in caso di estremo pericolo o avaria entrassero in porti o arrivassero presso le coste dell'altra Parte, potranno essere assoggettate a quei soli diritti di navigazione che in circostanze analoghe pagano o pagheranno le navi nazionali.

Oltre a ciò, esse avranno facoltà di trasbordare su altre navi tutto o parte del loro carico o di deporre questo a terra od in magazzini, senz'essere tenute a soddisfare altre o maggiori tasse da quelle all'infuori dell'affitto dei magazzini pubblici e per l'uso degli arsenali e moli pubblici, sempre beninteso che le merci non sieno destinate al consumo interno del paese. A questo fine, come pure per quelli dell'approvvigionarsi e del rimettersi in grado di proseguire al più presto possibile il loro viaggio, sarà loro prestato ogni maggiore ausilio e protezione.

Art. 16. Quando una nave di uno dei paesi contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avaria sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie ogni possibile soccorso ed assistenza da parte dell'autorità locale.

Quest'ultima autorità dovrà dare, al più presto possibile, avviso dell'infortunio all'ufficiale consolare del rispettivo distretto o, in sua mancanza, a quello della residenza consolare più vicina al luogo dove avvenne, lasciando al detto ufficiale, non appena si presenti o mandi altra persona in sua vece, la direzione delle operazioni relative al salvataggio.

Per l'intervento dell'autorità locale nei suddetti casi non si rimborseranno spese di qualsiasi sorta, salvo quelle cagionate dalle operazioni di salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati.

Art. 17. In tutti i territori e domini di una delle Parti contraenti sarà accordato alle navi dell'altra la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra Parte, dovrà previamente ottenere un permesso in iscritto dell'ufficiale consolare dell'altra nazione.

Art. 18. Saranno considerati e trattati come bastimenti italiani in Colombia e come bastimenti colombiani in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per giustificare la nazionalità della nave.

Art 19. I piroscafi di ciascuna delle Parti contraenti, destinati ad un servizio periodico tra i due paesi, godranno delle stesse agevolezze per lo loro entrata, spedizione ed uscita di cui godono o godranno i piroscafi della nazione più favorita.

Art. 20. Le navi da guerra di ciascuna delle Parti contraenti potranno liberamente entrare, stazionare e ripararsi in tutti quei porti, fiumi e luoghi dell'altra Parte, il cui accesso sia o potrà essere permesso alle navi da guerra della nazione più favorita, e vi saranno trattate come quest'ultime.

Art. 21. Le Parti contraenti convengono nel concedere reciprocamente ai rispettivi agenti diplomatici delle diverse classi i medesimi privilegi, esenzioni ed immunità di cui godono o godranno in avvenire gli agenti di pari o analoga classe della nazione più favorita, accreditati presso di esse.

Egualmente, ambo le Parti contraenti, desiderose di evitare discussioni che potrebbero alterare i loro rapporti amichevoli, convengono che, in materia di reclami o querele di individui privati riferentesi all'ordine penale, civile od amministrativo, i loro agenti diplomatici si asterranno dall'intervenire, salvochè nei casi in cui si tratti di denegata giustizia o di ritardo straordinario o illegale nel far giustizia o di mancata esecuzione di una sentenza definitiva, oppure, quando, esauriti i mezzi legali, vi sia violazione espressa dei patti esistenti tra le due Parti e delle norme del diritto internazionale, tanto pubblico quanto privato, generalmente riconosciute dalle nazioni civili.

Resta parimenti stipulato fra le due Parti contraenti, che il governo italiano non terrà responsabile il governo colombiano, salvo in casi di constatata colpa o negligenza da parte delle autorità di Colombia o dei loro agenti, dei pregiudizi sofferti in tempo di insurrezione o di guerra civile, dai cittadini italiani nel territorio colombiano per parte degl'insorti, od occasionati loro dalle tribù selvaggie dipendenti dal governo.

Art. 22. Le Parti contraenti si riservano di stipulare una convenzione sovra i diritti e gli obblighi dei rispettivi ufficiali consolari. Finchè tale convenzione non entri in vigore, s'impegnano a concedersi reciprocamente, in materia consolare, tutti i diritti e favori accordati o che si accorderanno alla nazione più favorita.

Frattanto, gli ufficiali consolari di una delle Parti contraenti, avranno anche il diritto di custodire ufficialmente ed amministrare i beni mobili dei loro nazionali morti nel territorio dell'altra Parte senza lasciare eredi presenti nè esecutori testamentari. L'ufficiale consolare rispettivo si rivolgerà in tal caso all'autorità locale competente perchè questa possa assistere alla apposizione dei suggelli e alla formazione dell'inventario di detti beni mobili.

Formato l'inventario, l'ufficiale consolare manterrà in suo potere i beni mobili, comprese le carte, del defunto, e li amministrerà, pubblicherà nel suo distretto la notizia della morte del nazionale, venderà gli oggetti facili ad essere distratti o a deperire, o di conservazione costosa o la cui alienazione fosse necessaria per pagare debiti del defunto e disporrà di quanto rimane secondo le istruzioni del proprio governo.

Non potrà tuttavia consegnare agli eredi nè i beni nè il loro prodotto liquido prima che tutte le obbligazioni, contratte dal defunto nel paese dove avvenne la morte, sieno state soddisfatte o che dodici mesi sieno trascorsi dalla data della sovraccennata pubblicazione consolare, senza che nessun reclamo sia stato presentato contro la successione.

Le liti risultanti da reclami contro la successione saranno giudicate conformemente alle leggi del territorio dove avvenne la morte.

Se nel luogo dove quest'ultima si verificò non esiste un ufficiale consolare della Parte contraente alla quale apparteneva il defunto, l'autorità locale competente procederà secondo le leggi del suo paese. Chiesta però la consegna dei beni mobili e delle carte del defunto, per parte dell'ufficiale consolare, essi saranno immediatamente rimessi, contro ricevuta, a quest'ultimo o alla persona che, sotto la sua responsabilità, sia da lui designata.

Art. 23. I nazionali di ciascuna delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra della stessa protezione dei naturali per tutto quanto riguarda la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, come pure delle marche e segni di fabbrica o di commercio.

Tale protezione non potrà durare a favore degli italiani in Colombia e reciprocamente dei colombiani in Italia per un tempo maggiore di quello che la legge del paese ha stabilito per i nazionali e non potrà essere invocata per quelle invenzioni e scoperte, marche e segni di fabbrica o di commercio che appartengano al dominio pubblico, nel paese di origine.

I diritti dei cittadini di una delle Parti contraenti non saranno subordinati nel territorio e nei domini dell'altra alla condizione che essi traggano profitto della propria invenzione o scoperta o facciano uso delle rispettive marche. Non si potrà tuttavia, rivendicare, dagli italiani in Colombia e dai colombiani in Italia, la proprietà esclusiva delle invenzioni, scoperte o marche rispettive senza la previa osservanza delle leggi e regolamenti che ivi sono o saranno in vigore per ciò che riguarda il deposito dei relativi disegni o modelli.

Art. 24. Le due Parti contraenti si obbligano di far eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie riguardanti atti di istruzione delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.

Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica.

Le spese occorrenti resteranno a carico, in materia penale, del governo richiesto; in materia civile o commerciale, degli interessati.

Art. 25. Le due Parti contraenti convengono nel concedersi reciprocamente tanti diritti e favori, in materie commerciali, marittime, di navigazione nell'acque dell'interno e di protezione dei propri nazionali, quanti ne hanno concessi o concederanno in avvenire alla nazione più favorita.

Le agevolezze che una delle Parti contraenti abbia accordato o accordasse a paesi limitrofi per favorire il traffico nelle zone di frontiera non potrano dall'altra Parte essere reclamate, finchè tali agevolezze non sieno accordate ad un altro paese non limitrofo.

Art. 26. Tra le Parti contraenti si stipulerà una convenzione speciale per la estradizione dei malfattori e per la esecuzione delle sentenze in materia penale. Finchè tale convenzione non entri in vigore, la Parte richiedente godrà nel territorio della Parte richiesta degli stessi diritti e favori concessi o da concedersi in avvenire dalla Parte richiesta alla nazione più favorita per quanto concerne la estradizione dei malfattori e le rogatorie in materia penale, semprechè la Parte richiedente, nel presentar la domanda, assicuri alla Parte richiesta la reciprocità in casi analoghi.

Art. 27. Le due Parti contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente e amichevolmente, alla decisione di commissioni arbitrali e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambe.

I componenti tali commissioni saranno scelti dai due governi di comune consenso, e se ciò non fosse possibile, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla.

Art. 28. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche si scambieranno in Roma o in Bogotà al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche e avrà la durata di dieci anni, a cominciare dal giorno della sua entrata in vigore. Se dodici mesi prima del termine, nessuna delle Parti contraenti lo avrà ufficialmente denunciato, il presente trattato rimarrà vigente per un altro anno e così di seguito fino ad un anno dopo la suaccennata denuncia.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in doppio originale in Bogotà, il giorno ventisette di ottobre dell'anno mille ottocento novantadue.

(*L. S.*) ALBERTO PISANI DOSSI.
(*L. S*) MARCO F. SUÀREZ.

(*Annesso I*).

SCAMBIO DI NOTE *fra il Ministro residente d'Italia a Bogotà e il Ministro delle relazioni estere di Colombia, relativo agli articoli 21 (inciso 3°) e 23 dei trattato di amicizia, commercio e navigazione, firmato il 27 ottobre 1892.*

27 ottobre 1892

IL REGIO MINISTRO IN BOGOTÀ
AL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERE DI COLOMBIA.

Bogotà, 27 ottobre 1892.

Il sottoscritto, ministro residente di Sua Maestà il Re d'Italia, ha l'onore di fare la seguente comunicazione a Sua Eccellenza il signor Ministro delle relazioni estere della repubblica di Colombia.

A tenore degli articoli 21, inciso 3° e 25 del trattato di amicizia, commercio e navigazione, oggi firmato, tra il regno d'Italia e la repubblica di Colombia, resta inteso fra le Parti contraenti che se il governo colombiano indennizzasse in avvenire qualunque individuo non italiano per danni cagionatigli in Colombia da rivoluzionari o da tribù selvaggie, benchè non siasi verificata colpa o mancanza della debita diligenza da parte delle autorità colombiane o dei loro agenti, il governo colombiano accorderà le stesse indennità agli italiani che si trovino in circostanze analoghe.

Il sottoscritto ha l'onore, ecc.

ALBERTO PISANI DOSSI.

IL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERE DI COLOMBIA
AL REGIO MINISTRO IN BOGOTÀ.

Bogotà, octubre 27 de 1892.

El infrascrito, ministro de relaciones exteriores, tiene el honor de hacer la siguiente comunicación á Su Excelencia el doctor Alberto Pisani Dossi, ministro residente de Italia.

Al tenor de los articulos 21, inciso 3°, y 25 del tratado de amistad, comercio y navegación celebrado hoy entre la república de Colombia y el reino de Italia, que da entendido entre las partes contratantes que, si el gobierno colombiano indemnizare en lo sucesivo á una persona no italiana por danos occsionados en Colombia por revolucionarios ó por tribus salvajes, aunque no haya culpa ni falta de la debida diligencia por parte de las autoridades colombianas ó de sus agentes, el gobierno colombiano otorgará las mismas indemnizaciones á los italianos que se encuentren en situación análoga.

El infrascrito aprovecha, etc.

MARCO F. SUÀREZ.

(*Annesso II*).

SCAMBIO DI NOTE *fra il Ministro residente d'Italia a Bogotà e il Ministro delle relazioni estere in Colombia per assicurare reciprocamente ai cittadini dei due Stati il trattamento nazionale per quanto riguarda la proprietà scientifica, letteraria ed artistica.*

27 ottobre 1892

IL REGIO MINISTRO IN BOGOTÀ
AL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERE DI COLOMBIA

Bogotà, 27 ottobre 1892.

Riferendosi al trattato di amicizia, commercio e navigazione, oggi firmato, tra l'Italia e la Colombia, il sottoscritto, ministro residente

di Sua Maestà il Re d'Italia, ha l'onore di fare a sua Eccellenza il ministro delle relazioni estere della repubblica di Colombia la seguente proposta:

Finchè i due governi non abbiano stipulato un accordo sulla proprietà delle opere scientifiche, letterarie ed artistiche, gli italiani in Colombia e i colombiani in Italia avranno gli stessi diritti dei nazionali per tutto quanto si riferisce alla suaccennata proprietà, sotto le medesime condizioni e riserve stabilite o che in futuro si stabilissero dalle leggi del rispettivo paese.

Il sottoscritto profitta, ecc.

ALBERTO PISANI DOSSI.

IL MINISTRO DELLE RELAZIONI ESTERE DI COLOMBIA AL REGIO MINISTRO IN BOGOTÀ.

Bogotà, octubre 27 de 1892.

El infrascrito, habiéndose hecho cargo de la proposición contenida en la atenta nota de Su Excelencia el señor ministro residente de Italia fechada hoy y referente á los derechos de propriedad literaria y artística, tiene el honor de declarar á Su Excelencia que el gobierno de la república acpta la proposición mientras se lleva á cabo un arreglo formal de este asunto entre los dos países.

En consecuencia, los colombianos en Italia y los italianos en Colombia tendrán los mismos derechos que les nacionales en todo lo relativo á la propriedad de obras cientificas, literarias y artisticas, bajo las condiciones y reservas establecidas ó que en lo futuro se establezcan por las leyes del respectivo país.

Con tal motivo, el infrascrito renueva, etc.

MARCO F. SUÁREZ.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Con R. decreto del 25 agosto p. p., furono accettate le dimissioni presentate dal cav. avv. Crocco Luigi, da membro del Consiglio provinciale di sanità di Rovigo.

Con R. decreto della stessa data, il sig. avv Baldo Dante, fu nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Rovigo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con RR. decreti dal 12 agosto al 4 settembre 1894:

Principalle Luigi, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per due mesi, a decorrere dal 1° agosto 1894.

Ruspoli avv. Luigi, segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per due mesi, a decorrere dal 1° settembre 1894, con l'annuo assegno di lire 1750.

Barile dott. Luigi, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1894, con l'annuo assegno di lire 1000.

Puxeddu Raimondo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Sassari a Cagliari.

Aloe Enrico, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per due mesi, a decorrere dal 24 agosto 1894, con l'annuo assegno di lire 750.

Arcadipane dott. Gaetano, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 1° settembre 1894, ed è trasferito da Caltanissetta a Reggio Calabria.

Canepari Emilio, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda per tre mesi a decorrere dal 9 agosto 1894, con l'annuo assegno di lire 1500.

Parisi Enrico, allievo ufficiale di dogana, stato dispensato dal servizio con R. decreto del 28 dicembre 1893 per adempiere agli obblighi della leva militare, è richiamato in attività di servizio nelle dogane, a decorrere dal 1° settembre 1894, e contemporaneamente nominato ufficiale di 5ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500 e l'assegno personale di lire 100.

Ferzetti Pasquale, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per due mesi, a partire dal 1° agosto 1894, con l'annuo assegno di lire 1183.

Serra Giuseppe, ricevitore del registro, sospeso dalle funzioni e dall'aggio, è dispensato dall'impiego.

Colosio Enrico, agente di 3ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, per un mese, dal 3 agosto 1894, con l'annuo assegno di lire 1500.

Damiani Minuccio, ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione del lotto, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, pel periodo di mesi quattro, a datare dal 1° agosto 1894.

D'Arrigo Virgilio, agente di 4ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, per due mesi, dal 15 agosto 1894, con l'annuo assegno di lire 1250.

Angiolini Carlo, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per mesi due, a partire dal 3 agosto 1894, con l'annuo assegno di L. 1935,45.

De Vita Giuseppe, ufficiale di 3ª classe nell'Amministrazione del lotto, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, pel periodo di tre mesi, a decorrere dal 1° agosto 1894, con l'annuo assegno di lire 500.

Beltramo Spirito, agente di 3ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per la durata di mesi quattro, dal 15 settembre 1894.

Martin Zeffirino, ispettore demaniale di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è confermato nello stato di aspettativa sino a tutto il 14 novembre 1894.

Cappabianca Aurelio, cassiere di 2ª classe nell'Amministrazione del dazio di consumo di Roma, è retrocesso, in seguito a sua domanda, al posto di commesso di 4ª classe nell'Amministrazione stessa, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Sojani Giovanni Battista, commesso di 3ª classe nell'Amministrazione del dazio di consumo di Roma, è nominato cassiere di 2ª classe nell'Amministrazione stessa, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Maddalena Ettore, ufficiale di 3ª classe nell'Amministrazione del lotto, stato dispensato dall'impiego per adempiere agli obblighi della leva militare, è reintegrato nel posto di ufficiale di 3ª classe in detta Amministrazione, a decorrere dal 1° settembre 1894.

Franceschini Pietro, vicesegretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni e dallo stipendio, è richiamato in servizio attivo, con effetto dal 17 agosto 1894, e trasferito da Udine a Vicenza.

Roberti Giovanni, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a partire dal 1° settembre 1894.

Carletti Augusto, cassiere di 6ª classe nelle dogane, è richiamato dall'aspettativa per motivi di famiglia in attività di servizio dal 1° agosto 1894, e confermato al posto di cassiere di 6ª classe, con lo stipendio annuo di lire 1800 e l'assegno personale di L. 200.

E' revocata la nomina del controllore demaniale Alessandro Gerardenghi ad ispettore di circolo nell'Amministrazione del demanio.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1893-94	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale			260,921,857 65	
	Fondi in via, all'estero e presso la Banca d'Italia. Effetti in portafoglio e Buoni di zecca			73,660,453 93	
					334,582,311 58

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1894 al 31 agosto 1894.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
II. Per entrate di Bilancio	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	149,178,053 25	94,058,833 21	243,236,886 46	
	» II. Movimento di capitali . . .	10,121,375 61	11,211,870 76	21,333,246 37	
	» III. Costruzioni di ferrovie . . .	6,057,833 91	10,538,947 50	16,596,781 41	
	» IV. Partite di giro	2,727 69	1,988,631 55	1,991,359 24	
		165,359,990 46	117,798,283 02	283,158,273 48	283,158,273 48
III. Per debiti e crediti di Tesoreria	In conto debiti	140,921,943 90	219,304,195 94	360,226,139 84	
	In conto crediti	60,089,075 13	5,720,747 06	65,809,822 19	
		201,011,019 03	225,024,943 —	426,035,962 03	426,035,962 03
				Totale.	1,043,776,547 09

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1894	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 agosto 1894
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
I. Buoni del Tesoro { Ordinari	236,742,000 —	71,619,500 —	56,611,500 —	251,750,000 —
I. Buoni del Tesoro { a lunga scadenza	200,000,000 —	»	»	(a) 200,000,000 —
II. Vaglia del Tesoro.	42,429,940 55	187,357,929 32	184,299,109 13	45,488,760 74
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	106,000,000 —	»	36,500,000 —	69,500,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	182,605,979 97	»	38,621,160 89	143,984,819 08
V. Id. Fondo Culto id. id.	5,418,756 03	6,022,150 79	»	11,440,906 82
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero . . .	7,244,648 61	14,924,251 14	4,906,604 68	17,262,295 07
VII. Id. id. id. infruttifero . .	80,394,612 43	55,043,888 34	26,887,701 32	(b) 108,550,799 45
VIII. Incassi da regolarizzare (Contabile del portafoglio) . . .	45,175,798 81	25,258,420 25	34,565,527 86	35,868,691 20
Totale dei debiti . . .	906,011,736 40	360,226,139 84	382,391,603 88	883 816,272 36

(a) La somma dei 200 milioni comprende i 30 milioni di Buoni del Tesoro a lunga scadenza, che, per virtù della legge 22 luglio u s., N. 339, sono ora passati a libera disposizione del Tesoro. Cosicchè il debito dello Stato per la circolazione effettiva dei Buoni a lunga scadenza, che hanno natura di debiti redimibili, piuttosto che di debiti di Tesoreria, non è di 200, ma di 170 milioni.

(b) Nella somma di lire 108,550,799.45 è compresa quella di lire 85,187,638.00, la quale rappresenta l'immobilizzazione della valuta divisionale d'argento per l'emissione dei Buoni di Cassa.

RIEPI

Conto di Cassa . . . .
Situazione dei crediti di Tesoreria . . . .

Totale dell'attivo . . .

Situazione dei debiti di Tesoreria. . . . .

Situazione di Cassa . . { Attiva . . . .
{ Passiva . . .

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 agosto 1894.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1894 al 31 agosto 1894.		Mese	Precedenti (1)	Totale	
IV. Per spese di Bilancio	Ministero del Tesoro	17,448,963 25	27.019,382 37	44,468,345 62	
	Id. delle Finanze	17,390,685 72	10,203,370 27	27,594,055 99	
	Id. di Grazia e Giustizia	2,881,393 61	2,650,864 75	5,532,258 36	
	Id. degli Affari Esteri	2,511,122 62	689.509 70	3,200.632 32	
	Id. della Istruzione Pubblica	3.363.292 50	2,090,976 16	5,451,268 66	
	Id. dell'Interno	4 212,910 41	8,761,829 89	12 977,740 30	
	Id. dei Lavori Pubblici	23 030,562 49	11,229,794 55	34,260,357 04	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	4.011,194 96	5,491,283 54	9,502.478 50	
	Id. della Guerra	18,384,865 33	20.737,719 71	39.122,585 01	
	Id. della Marina	8.403,999 99	11,654,782 69	20,058.782 68	
	Id. dell'Agricoltura, Industria e Comm.	837,925 36	778,106 25	1 616.031 61	
		102,476,916 24	101,310.619 88	203,787,536 12	203,787,536 12
V. Per debiti e crediti di Tesoreria	In conto debiti	202,286,418 66	180,105,185 22	382,391,603 88	
	In conto crediti	40,344,582 65	145,791,432 26	186,136,014 91	
		242,631,001 31	325,896,617 48	568,527,618 79	568,527,618 79
	Totale dei pagamenti				772,315,154 91
VI. Fondo di Cassa al 31 agosto 1894	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale, comprese lire 5,347,251.00 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti a termini della legge 7 aprile 1881 n. 133			233,407,143 55	
	Fondi in via ed all'estero, e Buoni di zecca			38.054,248 63	271,461,392 18
	Totale				1,043,776,547 09

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1894	VARIAZIONI Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	SITUAZIONE al 31 agosto 1894
IX. Amministr. del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare.	39,236,294 34	88,336,946 47	10,362,612 42	117,210.598 39
X. Id. Fondo per il Culto id. id.	5.056,029 65	4,527,119 21	»	9,583,148 86
XI. Altre Amministrazioni id. id	36,432 459 07	24,814,630 89	24,894,952 95	36,382,137 01
XII. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	94,600 —	62,700 —	94.600 —	62,700 —
XIII. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,264,CC8 23	»	5,902 26	2,258,765 97
XIV. Diversi	63,591 335 25	68,364,618 34	30,451,724 56	101,504,229 03
Totale dei crediti	146,675 386 54	186,136,014 91	65,809,822 19	267,001,579 26
Eccedenza dei debiti sui crediti	759,336 349 86	»	142,491,656 76	616,844,693 10
Totale come contro	906,011,736 40	186,136,014 91	208,391,478 95	883,846,272 36

LOGO

30 giugno 1894	31 agosto 1894	DIFFERENZA Attiva	Passiva
334,582,311 58	271,461,392 18	»	63,120,919 40
146,675,386 54	267,001,579 26	120,326,192 72	»
481 257,698 12	538,462,971 44	57,205 273 32	»
906,011,736 40	883,846,272 36	22,165,464 04	»
»	»	79,370,737 36	»
424,754,038 28	345,383,300 92	»	»

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di agosto 1894 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1894-95

INCASSI — Entrata ordinaria.	MESE di agosto 1894	MESE di agosto 1893	DIFFERENZA nel 1894	DA luglio 1894 a tutto agosto 1894	DA luglio 1893 a tutto agosto 1893	DIFFERENZA nel 1894
A) **Categoria I.** - *Entrate effettive:*						
Redditi patrimoniali dello Stato.	9,287,919 91	1,542,790 76	+ 1) 7,745,129 15	18,056,819 12	9,997,465 63	+ 8,059,353 49
Contributi – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati . . .	32,484,785 94	32,293,104 63	+ 191,681 31	32,488,364 05	32,417,073 93	+ 71,290 12
Contributi – Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	25,729,357 53	24,271,301 98	+ 2) 1,458,055 55	27,551,701 96	25,983,833 59	+ 1,567,868 37
Contributi – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	14,822,917 51	14,125,711 52	+ 697,205 99	39,598,393 60	38,677,812 66	+ 920,580 94
Contributi – Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,429,131 75	1,414,297 97	+ 14,833 78	2,943,264 38	3,013,358 52	— 70,094 14
Contributi – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	141 06	22,898 58	— 22,757 52	64,968 46	50,045 70	+ 14,922 76
Contributi – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	2,170,248 80	1,838,839 45	+ 331,409 35	4,314,797 20	3,955,409 16	+ 359,388 04
Contributi – Tasse di consumo – Dogane e diritti marit.	18,482,006 57	18,511,610 03	— 29,603 46	34,137,492 39	37,720,478 04	— 3,582,985 65
Contributi – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.	4,415,333 57	5,091,740 43	— 676,406 86	8,427,939 81	9,855,991 —	— 1,428,051 19
Contributi – Tasse di consumo – Dazio consumo di Napoli	1,089,008 96	1,168,284 49	— 79,275 53	2,101,149 27	2,319,819 15	— 218,669 88
Contributi – Tasse di consumo – Dazio consumo di Roma.	1,117,633 39	1,149,536 76	— 31,903 37	2,221,823 43	2,370,090 81	— 148,267 38
Contributi – Tabacchi	16,018,151 88	16,254,563 36	— 236,411 48	31,061,316 02	31,560,789 77	— 499,473 75
Contributi – Sali	5,911,709 42	5,418,995 20	+ 492,714 22	10,963,339 69	9,821,694 59	+ 1,141,645 10
Contributi – Tasse diverse – Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . .	1,581 15	123,860 33	— 122,279 18	1,657 99	124,432 90	— 122,774 91
Contributi – Tasse diverse – Lotto	7,302,210 33	6,114,086 72	+ 3) 1,188,123 61	10,856,404 03	9,237,434 75	+ 1,618,969 28
Proventi di servizi pubblici – Poste	4,013,245 —	4,196,915 —	— 183,670 —	8,414,045 —	8,333,623 07	+ 80,421 93
Proventi di servizi pubblici – Telegrafi	1,412,058 40	1,177,844 05	+ 234,214 35	2,450,421 48	2,096,749 33	+ 353,672 15
Proventi di servizi pubblici – Servizi diversi . . .	1,003,546 71	992,021 79	+ 11,524 92	2,490,868 02	2,496,810 68	— 5,942 66
Rimborsi e concorsi nelle spese.	1,873,054 14	2,174,748 65	— 301,694 51	3,894,271 28	4,052,764 74	— 158,493 46
Entrate diverse	184,234 08	189,523 77	— 5,289 69	361,077 09	395,395 92	— 34,318 83
B) **Categoria IV.** - *Partite di giro.*	2,727 69	992 37	+ 1,735 32	1,991,359 24	2,392,189 30	— 400,830 06
Totale *Entrata ordinaria.*	148,751,003 79	138,073,667 84	+ 10,677,335 95	244,391,473 51	236,873,263 24	+ 7,518,210 27
Entrata straordinaria.						
C) **Categoria I.** - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese.	394,095 47	316,202 61	+ 77,892 86	764,160 08	414,928 38	+ 349,231 70
Entrate diverse	28,491 97	28,007 65	+ 484 32	55,532 27	59,321 80	— 3,789 53
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	1,438 82	17,723 04	— 16,284 22	5,265 62	18,168 58	— 12,902 96
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,645 34	410 14	+ 2,235 20	2,645 34	796 25	+ 1,849 09
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi .	3,105 55	9,265 69	— 6,160 14	9,168 88	12,154 87	— 2,985 99
D) **Categoria II.** - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	389,835 32	531,785 95	— 141,950 63	800,741 81	1,173,517 05	— 372,775 24
Riscossione di crediti	50,000 —	1,400 —	+ 48,600 —	400,000 —	3,052,243 45	— 2,652,243 45
Accensione di debiti	9,681,540 29	17,386,658 44	— 4) 7,705,118 15	20,102,504 56	23,606,595 06	— 3,504,090 50
Ricuperi diversi	»	»	»	»	»	»
Capitoli aggiunti per resti attivi.	»	16,000 —	— 16,000 —	30,000 —	16,000 —	+ 14,000 —
E) **Categoria III.**						
Costruzione di strade ferrate . .	6,057,833 91	31,837 77	+ 5) 6,025,996 14	16,596,781 41	72,174 67	+ 16,524,606 74
Capitoli aggiunti per resti attivi.	»	»	»	»	210 —	— 210 —
Totale *Entrata straordinaria.*	16,608,986 67	18,339,291 29	— 1,730,304 62	38,766,799 97	28,426,110 11	+ 10,340,689 86
Totale generale incassi.	165,359,990 46	156,412,959 13	+ 8,947,031 33	283,158,273 48	265,299,373 35	+ 17,858,900 13

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di agosto 1891	MESE di agosto 1893	DIFFERENZA nel 1894	Da luglio 1894 a tutto agosto 1894	Da luglio 1893 a tutto agosto 1893	DIFFERENZA nel 1894
Ministero del Tesoro	17,448,963 25	21,184,939 02	— 3,735,975 77	44,468,345 62	51,451,613 23	— 6,983,267 61
Id. delle Finanze	17,390,685 72	16,401,257 96	+ 989,427 76	27,594,055 99	26,564,689 18	+ 1,029,366 81
Id di Grazia e Giustizia . .	2,881,393 61	2,982,646 21	— 101,252 60	5,532,258 36	5,588,870 55	— 56,612 19
Id. degli Affari Esteri . .	2,511,122 62	621,341 72	+ 1,889,780 90	3,200,632 32	1,154,223 22	+ 2,046,409 10
Id. della Istruzione Pubblica .	3,363,292 50	4,066,603 04	— 703,310 54	5,454,268 66	6,337,343 97	— 883,075 31
Id. dell'Interno	4,212,910 41	3,830,529 51	+ 382,380 90	12,977,740 30	12,830,932 37	+ 146,807 93
Id. dei Lavori Pubblici . .	23,030,562 49	12,216,540 62	+ 10,814,021 87	34,260,357 04	24,970,545 81	+ 9,289,811 23
Id. delle Poste e del Telegrafi.	4,011,194 96	4,154,873 08	— 143,678 12	9,502,478 50	9,094,338 11	+ 408,140 39
Id. della Guerra	18,384,865 33	23,663,480 50	— 5,278,615 17	39,122,585 04	46,377,277 19	— 7,254,692 15
Id. della Marina	8,403,999 99	7,930,282 54	+ 473,717 45	20,058,782 68	21,507,279 05	— 1,448,496 37
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	837,925 36	1,146,995 47	— 309,070 11	1,616,031 61	1,999,438 29	— 383,406 68
TOTALE PAGAMENTI . .	102,476,916 24	98,199,489 67	+ 4,277,426 57	203,787,536 12	207,876,550 97	— 4,089,014 85
Differenza Attiva	62,883,074 22	58,213,469 46	4,669,604 76	79,370,737 36	57,422,822 38	21,947,914 98
Differenza Passiva	»	»	»	»	»	»
TOTALE *come contro* . . .	165,359,990 46	156,412,959 13	+ 8,947,031 33	283,158,273 48	265,299,373 35	+ 17,858,900 13

Annotazioni.

—

Mese di agosto.

1. L'aumento proviene da maggiori regolazioni di prodotti lordi sulle ferrovie costituenti le reti principali, regolazioni che nel 1893 ebbero luogo in settembre.

2. La differenza in aumento è da attribuirsi ai maggiori redditi accertati coi ruoli dell'anno 1894 e per circa 400,000 lire, all'applicazione della legge 22 luglio 1894, n. 339 sui provvedimenti finanziari.

3. Le maggiori regolazioni di vincite diedero luogo al segnato aumento.

4. Nell'agosto 1894 s' introitarono tre milioni e mezzo per prodotto della emissione di monete di nichelio e cinque milioni e mezzo, versate dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni, mentre nell'agosto 1893, per quest'ultimo titolo erano state incassate lire 12 milioni, più lire 3 milioni per titoli emessi pel risanamento della città di Napoli e lire 2 milioni per prodotto delle obbligazioni emesse per opere edilizie di Roma: onde la differenza in meno segnata nel prospetto.

5. L'aumento deriva da che nell'agosto 1894 furono fatti versamenti per prodotto dell'alienazione di titoli per costruzioni di ferrovie a carico dello Stato, mentre nell'agosto 1893 non avvennero versamenti della specie.

Roma, 15 settembre 1894.

Il Direttore Capo della Divisione 5ª
L. Fedreglimi.

Il Direttore Generale
B. STRINGHER.

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1062079 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 100, al nome di Scotti Salvatore fu Orazio, domiciliato in Napoli, col vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Auriemma Francesco fu cav. Vincenzo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scotti Salvatore fu Azaria ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 settembre 1894.

Per il Direttore Generale
PAGLIANI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Messina in data 10 novembre 1893 col n. d'ordine 190, pel deposito del certificato del Consolidato 5 0[0 n. 900466, della rendita di L. 2620, intestato al signor Storniolo Giuseppe fu Giuseppe, fatto dal signor Domenico Trombetta fu Giuseppe.

Si diffida, a termini dell'articolo 334 del regolamento sul Debito pubblico, chiunque possa avervi interesse, che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione alcuna, sarà consegnata al signor prof. Francesco Trombetta, figlio del predetto depositante, all'uopo appositamente incaricato, la predetta complessiva rendita di L. 2620 in tante cartelle al portatore, senza obbligo della esibizione della suindicata ricevuta; la quale, per essere stata dichiarata smarrita, rimarrà di niun valore.

Roma, 14 settembre 1894.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni *concernenti il personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio*:

Con RR. decreti del 23 agosto 1894:

Monzilli comm. Antonio, direttore capo di divisione, dispensato dal servizio.

Zammarano cav. prof. Lorenzo, commissario per la vigilanza sugli Istituti di emissione, id.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Concorsi fra le aziende agrarie

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, visti i risultati dei concorsi fra le aziende agrarie delle provincie di Ravenna ed Udine, banditi rispettivamente con Regi decreti del 28 dicembre 1890 e 31 dicembre 1891, ha conferito:

Un diploma di onore, con lire 3000, al conte ingegnere Vittorio De Asarta per la sua azienda posta nel territorio di Fraforeano, frazione del comune di Ronchis (Udine);

Una medaglia d'argento, con lire 100, all'agente della azienda predetta, sig. Antonio agronomo Rolati;

Un diploma d'onore, con lire 3000, al sig. Venerando Saporetti, di Ravenna, per la sua azienda denominata *Ramona*, posta nel territorio di S. Pietro in Trento, frazione del comune di Ravenna;

Una medaglia d'argento, con lire 1000, all'ingegnere Ernesto Manuzzi, di Forlì, per la sua azienda denominata *Casemurate*, situata nell'alta pianura ravennate fra Bevano e Savio.

CONCORSI per la costruzione di stalle razionali pei bovini nelle provincie di Sassari e Girgenti.

In seguito ai risultati del concorso a premi, bandito con Regio decreto del 2 aprile 1891, per promuovere la costruzione di stalle razionali pei bovini nella provincia di Sassari, il Ministero di Agricoltura ha conferito:

Sette premi di L. 2000, ciascuno, ai signori: Diego Murgia, di Sassari; Giovanni Maria Pirastru, di Ploaghe (Sassari); Giacomo Corda, di Sassari; Ditta Giuseppe Carta Solinas e Maurizio Pintus, di Sassari; Pietro Nieddu Semidei, di Nuoro (Sassari); Bonaventura Mariani, di Sassari, ed ingegnere Francesco Maria Gabella, di Tempio (Sassari); e cinque premi di L. 1000, ciascuno, ai signori: Francesco Bonsimoni, di Sassari; Tommaso Floris, di Nuoro (Sassari); Tommaso Bua Putzu, di Oschiri (Sassari); Angelo Chirra, di Sassari e Pietro Secchi Costa, di Nuoro (Sassari).

Visti i risultati di un identico concorso, bandito con R. decreto del 19 aprile 1891 per la provincia di Girgenti, il predetto Ministero ha conferito anche un premio di lire 2000 all'avv. cav. Ignazio Caramazza-Gangitano, di Canicattì (Girgenti); ed uno di L. 1000 all'avvocato Giuseppe Greco di Licata (Girgenti).

R. CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA

ANNO SCOLASTICO 1894-1895

Avviso di concorso

ai posti vacanti nelle scuole esterne e nel Convitto a pagamento

Sono vacanti (salvo il risultato degli esami di riparazione) i posti nelle Scuole esterne e nel Convitto a pagamento, pei quali è aperta la iscrizione per i corsi di:

Composizione, Violino e Viola, Violoncello, Contrabasso, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba e Trombone.

Le condizioni per le iscrizioni sono determinate a norma degli articoli sottocitati dello statuto di questo R. Conservatorio 3 novembre 1888 e del Regolamento speciale per gli esami 19 giugno 1890.

Art. 32.

Per essere ammesso alle Scuole occorre una domanda in carta da bollo da centesimi 50, indirizzata al Governatore e corredata dei seguenti titoli:

1° atto di nascita;
2° attestato di *vaccinazione e rivaccinazione;*
3° attestato di buona costituzione fisica;
4° attestato recente di buona condotta.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare a quale corso principale aspiri ad inscriversi.

Art. 33.

L'ammissione alle Scuole viene determinata da un esame ed è temporanea nel primo anno. Essa diviene definitiva dopo l'esame di conferma, di cui all'art. 47.

Art. 34.

L'età minima per l'ammissione al primo anno di corso è determinata a nove anni.

L'età massima è stabilita come segue:

Composizione, 15 anni.
Canto (donna), 20 id.
Canto (uomini), 21 id.
Pianoforte, 12 id.
Organo, 12 id.
Arpa, 12 id.
Violino e viola, 12 id.
Violoncello, 12 id.
Contrabasso, 18 id.
Strumenti di legno, 16 id.
Corno, 16 id.
Tromba e trombone, 18 id.

b) di un facile problema orale di aritmetica, contenente le quattro operazioni sui numeri interi e sui decimali.

2.° per la parte musicale:

c) della felice imitazione di qualche breve passo musicale intonato da uno dei componenti la Commissione;

d) della lettura spedita di un breve solfeggio parlato nelle chiavi di *Sol* e di *Fa*, con le misure e le combinazioni ritmiche più semplici.

I candidati alla scuola del canto debbono anche intonare, a vista, gli intervalli naturali nel tono di *Do* maggiore, e dare un esame di promozione dal 1° al 2° anno di pianoforte complementare.

Art. 37.

Le alunne non possono normalmente inscriversi a i altri corsi principali fuori di quelli di Canto, di Pianoforte, di Arpa.

In casi eccezionalissimi di grandi e speciali attitudini, è ammessa la loro iscrizione ai corsi di violino o di violoncello.

Art. 47.

L'esame di conferma, che si dà in fine dell'anno in cui il candidato è stato ammesso alle Scuole, gli dà il diritto di divenire alunno definitivo.

È fatta facoltà a ciascun professore di chiedere l'esame di conferma, anche prima del tempo fissato, per quegli alunni temporanei pei quali, a suo giudizio, tornerebbe inutile il proseguimento degli studi.

L'alunno, rinviato nell'esame di conferma, potrà per una sol volta e nel caso che non abbia varcata l'età prefissa, ripresentarsi ad un nuovo esame di ammissione, nella sessione di esami che si terrà al cominciare dell'anno scolastico successivo al tempo del suo rinvio.

I candidati per l'ammissione al primo anno di corso dovranno sostenere un esame a termine degli art. 37 e 38 del Regolamento speciale per gli esami, così concepiti:

Art. 37.

1° per la parte letteraria:

a) di un breve componimento per imitazione, scritto in italiano

Art. 38.

Quei candidati i quali adempiono soltanto a quanto prescrivono i commi *a*), *b*), *c*), dell'art. 37, non sono ammessi alla scuola alla quale aspirano, se non dopo aver compiuto il primo anno di corso nella Scuola di Nozioni elementari. Tale anno non viene loro computato nel numero di quelli che lo Statuto assegna a ciascun corso principale, e l'esame di conferma vien dato dai candidati al termine del secondo anno della loro ammissione al Conservatorio.

I concorrenti per l'ammissione ad anni di corsi più inoltrati dovranno sostenere l'esame di promozione, a norma delle tabelle contenute nel citato regolamento speciale per gli esami.

I concorrenti al Convitto a pagamento i quali abbiano felicemente superati gli esami di ammissione o di promozione alle Scuole del Conservatorio, saranno preferiti a seconda delle classificazioni ottenute dal risultato della visita medica speciale e dei posti che fossero disponibili.

Le domande d'ammissione, che possono essere complessive per l'ammissione alle Scuole ed al Convitto a pagamento debbono, come è di sopra indicato, essere presentate o dirette al governatore del Conservatorio, non più tardi del 30 settembre p. v.

I concorrenti, le cui domande sieno state ammesse, saranno avvertiti a domicilio, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo gli esami d'ammissione.

Parma, 12 settembre 1894.

Il Governatore
G. CARDINAL.

R. Conservatorio di Sant'Anna di Pisa

È aperto il concorso ad un posto a mezza retta vacante in questo R. Conservatorio.

A poter concorrere a detto posto si richiedono le condizione seguenti:

a) appartenere a civile ed onorata famiglia, che abbia prestato o presti servigi allo Stato, alla provincia o al comune e si trovi in condizioni economiche meritevoli di aiuto;

b) età non minore di otto anni nè maggiore di dodici;

c) sana costituzione fisica e vaccinazione subita con effetto.

Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante certificati da unirsi alla domanda.

Le domande dovranno essere scritte in carta bollata da L. 0,50 e consegnate a quest'ufficio non più tardi del 5 ottobre a ore 14 da chi ha la patria potestà o la legittima rappresentanza delle aspiranti.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno si avrà come non avvenuta.

Pisa, 7 settembre 1894.

Il Regio Commissario.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In Ungheria gli ultra-clericali continuano le loro agitazioni contro le leggi politico-ecclesiastiche già votate dal Parlamento e non ancora approvate dall'Imperatore. Però, osserva l'*Indépendance belge*, gli ultra sembrano aver fatto il conto senza l'oste. Il primate, cardinale Vaszary continua a mostrarsi ostile agli avversari del governo. Esso fa dichiarare dai giornali che gli sono devoti, che in nessun caso si riescirà a porlo alla testa degli agitatori, i quali, invece di desiderare una soluzione pacifica, vogliono scatenare una guerra religiosa e che in questo punto esso segue le istruzioni del Papa.

Il *Vaterland*, organo degli ultra, continua, ciò non ostante i suoi violenti attacchi contro il cardinale, e pretende, alla sua volta, che, combattendo, sino agli estremi, la legge sul matrimonio civile obbligatorio, è il vero interprete del pensiero del Santo Padre.

In fondo, dice l'*Indépendance*, il ministro presidente, signor Wekerle non ha certo da lamentarsi di questi dissidii tra clericali. Nei circoli governativi regna il convincimento che l'opposizione finirà col cedere, essendo impotente, in causa appunto di questi dissidii, a far abortire la grande e necessaria riforma che il governo ha sostenuto con tanto ardore.

***

Nell'udienza accordata da Francesco Giuseppe alla deputazione del clero cattolico, il cardinale primate tenne un'allocuzione, in cui disse tra altro:

« Nelle recente lotta che fu combattuta per le riforme politico-religiose, noi abbiamo difeso il diritto della Chiesa non soltanto in prò della religione, ma convinti insieme fermamente di giovare agli interessi della patria e del trono. Ora, seppure ci è causa d'apprensione la possibilità che noi abbiamo di perdere i nostri diritti, per questo non cessiamo di essere sudditi fedeli ed ossequenti. »

Il primate concluse innalzando voti a Dio perchè protegga l'Imperatore colla benedizione celeste.

***

Prima che avesse luogo la battaglia tra giappponesi e cinesi, annunziata per telegrafo, i giornali inglesi ricevevano il seguente telegramma da Shanghai:

« La flotta giapponese ha preso il largo per destinazione sconosciuta, con 10 mila uomini di truppa da sbarco a bordo.

« A Noesch-Wang le truppe chinesi si ammutinarono reclamando il pagamento del soldo arretrato. Bande disperse di soldati giapponesi affamati percorrono il paese saccheggiando città e villaggi, minacciando le proprietà private e maltrattando le persone. Una di queste bande attaccò e svaligiò la casa del missionario Magintyre, uccidendogli e quindi divorando perfino i cavalli. Con grandi stenti il missionario riuscì ad aver salva la vita ».

***

L'*Agenzia Havas* comunica alla stampa il seguente dispaccio dal Cairo:

« Il generale Kitchener, scontento della sentenza colla quale Chawarbi pascià e Alì pascià Cherif furono assolti nel processo per la compera di schiavi, vuole ora aggregare al Consiglio di guerra, composto interamente di ufficiali egiziani, due ufficiali inglesi, per giudicare separatamente Alì pascià Cherif. Questa misura è molto commentata ».

***

Un telegramma da Tangeri 16 settembre, pubblicato dai giornali, annunzia, sulla fede di recenti notizie da Casa Blanca, che le proteste dirette al governatore marocchino, a proposito delle violenze di cui furono vittime i vice-consoli di Inghilterra e di Danimarca e qualche altro residente europeo, sono rimaste senza effetto. Si aggiunge che il governo marocchino è impotente in questa faccenda.

***

Le *Hamburger Nachrichten* pubblicano una nota, ispirata dal principe di Bismark, relativamente al progetto di riforma elettorale in Germania.

L'ex cancelliere si difende contro il rimprovero che gli si fa dai conservatori relativamente all'introduzione del suffragio universale e dice che questo fu uno dei mezzi di provare che la Prussia non era nè egoista, nè rivoluzionaria e di unire gli animi in un'idea nazionale.

La nota termina dicendo che, per ora, il sistema del suffragio universale non ha bisogno di essere riformato.

NOTIZIE VARIE

XX Settembre. — In occasione dell'odierno anniversario, il Sindaco di Roma ha pubblicato il seguente manifesto:

« *Cittadini!*

« Nell'anniversario del giorno solenne, in cui Roma fu restituita alla Nazione, il popolo riconoscente volga il suo pensiero ai generosi che resero libera ed una la patria.

« La rappresentanza municipale, interprete dei vostri sentimenti, compirà un alto dovere porgendo, anche quest'anno, nuovo tributo di riverente affetto alla memoria del Re Liberatore e dei valorosi caduti a Porta Pia.

« *Cittadini!*

« Il popolo italiano, festeggiando in tal giorno la vittoria del suo diritto, riafferma i vincoli dell'unità e della concordia nazionale.

« Alla voce d'Italia risponde nobilmente, come sempre, quella di Roma.

La rappresentanza dell'esercito che insieme alla Giunta municipale di Roma si è recata oggi al Pantheon ed a Porta Pia è composta così: maggior generale Aymonino cav. Carlo, colonnello comandante il 70° fanteria Colli cav. Bartolomeo, maggiore del reggimento cavalleria Foggia (11) Napodano cav. Giovanni, capitano Legione Allievi carabinieri D'Aulsio Gargliota cav. Francesco, capitano 13° artiglieria Corsi cav. Scipione, capitano medico Cervigni dott. Giovanni, capitano commissario Silva Ernesto.

Ricevimento. — S. E. il Ministro degli affari esteri, on. Blanc ricevette ieri a Quisisana il cav. Cantagalli, ministro italiano a Tangeri, il quale sta per ritornare alla sua sede.

Esposizione artistica internazionale a Venezia — Nell'interesse di coloro che intendono prender parte a questa mostra, indetta per l'anno prossimo, crediamo opportuno trascrivere le disposizioni del regolamento per la ammissione delle opere d'arte alla Mostra.

Il 1° febbraio 1895 è il termine assegnato per gli artisti invitati a notificare le loro opere.

Il 15 marzo, termine per l'invio delle opere alla Mostra.

Il 22 aprile: apertura — Il 22 ottobre chiusura.

Le opere degli artisti invitati sono esenti da spese di trasporto quelle degli altri no, ma il disimballaggio e rimballaggio saranno fatti gratuitamente.

Il Comitato pubblicherà un catalogo illustrato della Mostra. Gli espositori che desiderano la riproduzione delle loro opere nel catalogo, devono inviare al Comitato fotografie o disegni entro il mese di aprile

Per le vendite il Comitato incaricherà persona a rappresentare g espositori e sul prezzo sarà prelevato un diritto del 10 0[0 a favore dell'Esposizione.

Festa militare. — Leggiamo nel *Corriere della Sera* di Milano del 18:

Questa mattina il 10° reggimento fanteria, di stanza fra noi, era in festa, per commemorare il XXXIV anniversario della battaglia di Castelfidardo. La festa riuscì splendidamente. I soldati in grande uniforme, sfilarono davanti al loro colonnello cav. Lodovico Lanza, il quale pronunziò un discorso patriottico e commovente.

Venne poi scoperta la lapide che ricorda la visita da poco fatta al nuovo quartiere dal Re in unione col generale Morozzo della Rocca; ed allora il capitano della 5ª compagnia signor Cordella distribuì ai soldati tutti un suo opuscolo, nel quale parla della disciplina, del valore, del dovere di difendere il proprio paese. Vennero poi pronunciati altri discorsi, fra i quali ci piace ricordare quello del sergente E. Dedè, della 5ª compagnia, il quale descrivendo in poche parole la battaglia di Castelfidardo, incitò i compagni ad attingere dall'esempio dei valorosi che pugnarono per l'Italia, il 18 settembre 1860, costanza di propositi ed amore al sacrificio; e finì con un applaudito evviva al Re ed al 10° reggimento.

Oggi, dalle 13 alle 16, la festa continuerà con varie gare, nelle quali i soldati si disputeranno gli 85 premi offerti dagli ufficiali.

Per rendere più solenne la festa il maestro della banda del 10°, signor Grasso, fece eseguire un'applaudita sinfonia dal titolo *Castelfidardo.*

Il raccolto del grano in Francia. — Dai diversi dati statistici fin qui raccolti risulta che il raccolto del grano è stato quest'anno eccezionalmente abbondante in Francia. Esso ascenderebbe a circa 125 milioni di ettolitri. È il raccolto più copioso che si sia veduto, salvo quello del 1874, che raggiunse la cifra di 133 milioni di ettolitri. La media annuale degli ultimi dieci anni è stata di 105 milioni di ettolitri.

La superficie seminata quest'anno è in diminuzione di 55,598 ettari rimpetto a quella dell'anno scorso, mentre la produzione appare superiore di 27,257,162 ettolitri.

La difterite curata mediante la sieroterapia. — È un nuovo metodo di cura dovuto alle pazienti cure del dott. Roux, allievo del Pasteur.

I numerosi esperimenti fatti negli ospedali di Parigi hanno già dato splendidi risultati. Occorre soltanto eseguire senza alcuna perdita di tempo le prescrizioni del Roux.

Egli avverte che appena un fanciullo ha avuto per tutta la giornata la voce rauca ed il respiro affannoso ancorchè non abbia delle placche bianche alla gola, deve immediatamente subire una iniezione sottocutanea di siero antitopico nella proporzione di 20 centimetri cubi. Questo siero preparato dal medesimo dott. Roux è estratto dalle vene del collo dei cavalli.

Se l'esame microbico della membrana attaccata alla gola rivela la natura difterica del morbo, si ripete nel giorno seguente una seconda iniezione anche di 20 centimetri. Se la malattia non cede si praticherà la medesima iniezione tutti i giorni fino a che la guarigione non sia avvenuta.

Il dottor Roux raccomanda inoltre di fare due o tre lavature al giorno con acqua boricata, proscrivendo assolutamente l'acido fenico ed il sublimato.

Preferisce piuttosto l'acqua bollita ai liquidi antisettici, i quali potrebbero arrecare gravi danni al fanciullo.

Così la cura della difterite è stabilita scientificamente, preparata dai lavori magistrali dell'Istituto Pasteur, il quale ha già sparso attraverso il mondo la guarigione della rabbia e del carbonchio.

Il maestro è quindi giustamente orgoglioso del recente trionfo del suo collaboratore.

Il ritorno di una spedizione polare. — Telegrafasi da St. Johnes (Terranuova): « Il piroscafo *Falcon* è ritornato coi membri della spedizione polare Peary, alla baia di Bowdoin (Groenlandia). La spedizione non ha potuto spingersi che a sole 131 miglia al nord della baia; l'intenso freddo fece perire assiderati quasi tutti i cani da slitta.

Il passaggio di Mercurio. — Il 10 novembre avrà luogo il passaggio di Mercurio sul disco solare.

Il fenomeno non è uno spettacolo imponente come un eclisse totale di sole, nè è di interesse così sensazionale come il transito di Venere, ma esso ha un'importanza nell'astronomia ed anche un certo interesse popolare perchè alquanto somigliante al transito di Venere che non può essere riveduto da nessuno dei viventi attualmente.

Infatti il prossimo transito di Venere avrà luogo nell'anno 2004: invece vi sarà passaggio di Mercurio nel 1907 e nel 1914.

Vari astronomi partiranno per gli Stati Uniti d'America e fino di osservare il fenomeno: anzi delle linee transatlantiche, faranno, in quella occasione, delle riduzioni nelle spese di viaggio da Southampton a Nuova York.

Mercurio è passato fra noi ed il Sole non a regolari periodi, ma ad intervalli incerti e lunghissimi.

Una ferrovia di 1940 chilometri. — La grande strada ferrata che collega il nord col sud della Svezia, fu testè aperta alla circolazione. Essa appartiene allo Stato; alla stazione di Bodon, nel golfo di Botnia, si allaccia ad un'altra linea dello Stato, quella di Lulea-Ofoten; di guisa che la rete ferroviaria della Svezia si estende fino alle sue provincie boreali, che insino a qui erano escluse dai benefici delle comunicazioni di questo genere. La Svezia possiede per tal modo una delle più estese linee di strada ferrata che esistano sull'antico, continente, eccettuata la Russia.

Dal nord al sud, da Gallivara, celebre per le sue miniere di ferro fino a Malmoe, all'estremo sud, essa conta ora una strada ferrata non interrotta, che ha una lunghezza totale di 1940 chilometri; ciò che rappresenta presso a poco la distanza, presa a volo d'uccello, da Stettino a Napoli.

Dal punto di vista economico, questa linea ha un'importanza capitale, come l'ha altresì dal punto di vista strategico. Essa permetterà, in caso di guerra, di trasportare rapidamente le truppe dalle provincie del sud fino ai luoghi più prossimi alle frontiere del nord, in faccia alla Filandia.

Si ha pure il progetto di completare la rete con una linea trasversale presso a poco perpendicolare alla linea principale, estendentesi da un lato da Gallivara alle coste della Norvegia, e dall'altro da Gallivara a Haparanda, all'estremità settentrionale del golfo di Botnia.

La città di Bodon, che è il nodo di tutta la nuova rete ferroviaria del nord, deve essere fra breve trasformata in fortezza.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 19. — Il Segretario di Stato per il Tesoro, Carlisle, decise che i tessuti di lana continuino a pagare i dazi secondo l'antica tariffa, fino al 31 dicembre dell'anno corrente.

ANVERSA, 19. — Il piroscafo *Montebello*, della Navigazione generale italiana, è partito per Cardiff.

SHANGHAI, 19. — Si assicura che un'importante battaglia navale sia avvenuta al nord della baia della Corea.

I giapponesi attaccarono la flotta chinese, che proteggeva lo sbarco delle truppe.

L'incrociatore chinese Chi-Hyuen è colato a fondo; due altri incrociatori chinesi sono stati arenati.

Una quarta nave chinese e tre navi giapponesi sarebbero perdute.

L'ammiraglio chinese Ting ed il maggiore tedesco Von Hanneker sarebbero periti.

LONDRA, 19. — Phipps è stato nominato ministro plenipotenziario a Rio-Janeiro.

Wyndham, ministro plenipotenziario al Brasile, è stato trasferito alla Legazione di Bucarest.

SHANGHAI, 19. — Un'altro incrociatore chinese di 2900 tonnellate

e quattro navi giapponesi sono andati perduti nella battaglia navale a Ya-lu.

La flotta giapponese si è ritirata con grandi perdite.

La flotta chinese è ritornata a Wei-Hai-Wei.

L'ammiraglio chinese Ting ed il maggiore tedesco Von Hannecker non sono morti nella battaglia, ma sono rimasti feriti.

BUDAPEST, 19. — La Commissione della Delegazione ungherese ha intrepreso oggi la discussione sul bilancio degli affari esteri.

Il relatore Falk presentò interrogazioni relativamente:

« 1° alla Servia ed alla Bulgaria;

« 2° alle agitazioni rumene contro l'Ungheria;

« 3° al discorso dell'on. Bonghi a Parigi contro la triplice alleanza, il quale avrebbe dato luogo a chiarimenti da parte del Governo italiano alle altre potenze componenti la triplice ».

Il relatore Falk chiese inoltre se il ministro Kalnoky possa fare qualche comunicazione in ordine a tali chiarimenti; infine domandò quale attitudine di massima sarebbe assunta dal ministro, di fronte all'iniziativa già presa o che potrebbe esser presa nella questione di accordi internazionali contro gli anarchici.

BUDAPEST, 19. — Nella odierna seduta della commissione della Delegazione ungherese, il delegato Gyurkovics espresse il convincimento che gli eventuali schiarimenti, che fossero dati dal ministro conte Kalnoky sulla posizione immutata dell'Italia nella triplice alleanza, avrebbero conseguenze salutari.

L'arcivescovo d'Eger, monsignor Giuseppe Samassa, manifestò il desiderio che sia pubblicato un *Libro Rosso*. Poscia, rilevando che la questione del Conclave può divenire ben presto di attualità, disse ritenere necessario occuparsene fin d'ora, tanto più che il Papato, benchè sia un'istituzione ecclesiastica, ha altresì una grande importanza per lo Stato, poichè il Papa occupa attualmente una posizione più elevata di quando disponeva di corone. L'oratore ricordò inoltre che i Monarchi austriaci hanno diritto nel Conclave al *jus exclusionis*, sebbene faccia voti per la massima libertà di elezione. L'oratore chiese che la Monarchia sia rappresentata nel Conclave da cardinali illustri che possano esercitarvi una influenza legittima e disse essere pure necessario che il rappresentante della Monarchia presso il Vaticano sia all'altezza della sua missione, la leggerezza e la sola preferenza per le formalità non essendo sufficienti e le sorprese non essendo escluse.

L'arcivescovo Samassa concluse ponendo due questioni:

1° se il Ministro sia deciso ad usare, in caso di Conclave, di tutto il suo potere affinchè il Conclave compia la sua missione in modo completamente indipendente;

2° se il Ministro si proponga di usare del *jus exlusionis*.

La seduta fu indi sospesa.

Riaperta la seduta, il Ministro, conte Kalnoky, prende la parola.

Ecco il sunto del suo discorso, quale è pubblicato dai giornali:

Rispondendo al desiderio espresso da mons. Samassa, che un *Libro Rosso* sia presentato alle Delegazioni, il conte Kalnoky dichiara che ciò sarebbe superflo, i giornali pubblicando la narrazione degli avvenimenti con tale rapidità, che un *Libro Rosso* pubblicato ora, non sarebbe più di attualità.

Rispondendo all'interrogazione dell'arcivescovo Samassa circa il futuro Conclave, il Ministro dichiara che il Governo avrà cura di mantenere nel Conclave la libertà d'elezione ed i diritti dell'Imperatore Francesco Giuseppe.

Quanto alla Rumania il conte Kalnoky constata che i libri d'insegnamento e le carte geografiche presentate da alcuni delegati, sui quali alcune parti della Transilvania e dell'Ungheria figurano come annesse alla Rumania e che si afferma essere usati nelle scuole rumene, portano la data del 1870.

Essi sono dunque vecchi.

Nullameno non tarderà ad informarsi.

Sono, soggiunse, in generale studenti poveri e personaggi sconosciuti che, piuttosto per ragioni d'interesse che per patriottismo, esercitano in Rumania un'azione letteraria.

È inoltre desiderabile per l'Austria-Ungheria di mantenere buone relazioni colla Rumania.

Il ministro prega di lasciargli la scelta del momento e dei mezzi per esercitare un'azione energica.

Ne assume tutta la responsabilità.

Quanto alla Bulgaria è possibile che il nuovo Governo abbia grandi simpatie per la Russia, ma il suo programma non è inquietante ed Principe è uomo prudente.

Quanto alla Serbia il ministro Kalnoky constata che Re Alessandro si recherà prossimamente a Vienna, ciocchè è un buon sintomo pei rapporti colla Serbia.

La seduta fu indi chiusa.

BUDAPEST, 19. — *Commissione della Delegazione ungherese.* — Nella sua esposizione il ministro Kalnoky dichiarò annettere grande importanza al tenore dei discorsi dei delegati Falk, Apponyi, Berzeviczy sui rapporti della Rumania. Egli esprime la sua soddisfazione nel vedere che è unanimemente riconosciuto il valore dei buoni rapporti con quello Stato e che si apprezzano pienamente le difficoltà colle quali il governo rumeno deve lottare.

In questa guisa, siffatta discussione produrrà in ogni caso buona impressione in Rumania.

Il ministro attende egli stesso da questa discussione, benchè si tratti di materia delicata, che la situazione sia chiarita sotto tutti i punti di vista.

Così in Austria Ungheria saranno riconosciuti i limiti di ciò che si può ottenere, ed anche in Rumania saranno eliminati taluni pregiudizi che vi regnano ancora circa i nostri sentimenti. Si tratta inoltre di una questione non nuova.

Il ministro constata che il libro rimessogli dal conte Apponyi fu pubblicato già nel 1867. Egli trovò la questione relativa alle relazioni colla Rumania già aperta quando assunse le funzioni di ministro; può però assicurare che egli l'ha sempre seguita con grande attenzione.

Già l'espressione « *Romania irredenta* » dimostra che non si tratta di un metodo originale di agitazione, ma di una semplice imitazione dell'*Italia irredenta*. Questa ultima fu copiata in Rumania in tutti i suoi particolari.

Perciò egli constatò in Rumania le stesse analogie che in Italia, cioè che quanto sono migliori le relazioni fra Governi e tanto più cessa l'azione dell'irredentismo.

L'irredentismo comincia tosto ad agire quando crede che le relazioni fra Governi si raffreddino od anche divengano tese. L'agitazione in Rumania non è dunque per niente nuova ed una simile agitazione si trova anche altrove nei paesi detti non liberati.

In simili situazioni è molto facile fare i primi passi, scrivere note energiche o formulare quotidianamente le domande più estese. Ma una potenza che tiene conto della sua dignità, sopratutto avendo a fare con uno Stato più debole, è obbligata dal momento che avesse assunto una simile attitudine a mantenerla.

Il modo di procedere del Ministro, giustificato dall'esperienza, consiste in questo: seguire tali affari con continua attenzione e ogni volta che nota un nuovo sintomo richiamarvi l'attenzione del governo rispettivo, chiedendo di porvi rimedio. Quel governo sente maggiormente l'azione di questo sistema meno appariscente ma costante, che un procedimento rigoroso e troppo forte.

Tali aberrazioni nazionali non possono essere soppresse rapidamente ma esigono grande pazienza e perseveranza nella lotta.

L'attuale corrente nazionale rumena è senza dubbio molto estesa e molto forte ed è appunto sfruttata ora, prima delle elezioni, molto violentemente contro il governo rumano.

Noi non possiamo chiedere a questo Governo, continua il Ministro, ciò che non può fare. In tali condizioni renderemmo soltanto un servizio all'opposizione diretta da Demetrio Stourdza, che si è gettato per partito preso in questo movimento Daco-rumano.

La questione concernente le carte geografiche fu sollevata già altra volta. Si trattava allora di carte geografiche approvate dallo Stato, mentre ora tali carte hanno un carattere affatto privato.

Abbiamo allora protestato energicamente ed in seguito a ciò esse furono poste fuori di circolazione. Nessun lagno mi è pervenuto più a tale riguardo.

Non si può impedire la diffusione di tali opuscoli che segnano i confini più insensati e quando si soggiunge che questi confini saranno realizzati e che la Transilvania ed altri paesi saranno incorporati alla Rumania, si tratta di una rodomontata che risponde al carattere dell'Irredenta rumena, ma che non può eccitare inquietudini o timori. A questa agitazione mancano tutte le premesse di una azione aggressiva.

Il ministro rileva le parole del relatore che gli Ungheresi sono lungi dall'imputare al Governo rumeno tale azione che è in contraddizione colle leggi esistenti in Rumania. La difficoltà consiste precisamente in ciò che queste leggi assicurano ai Rumani una libertà eccessiva e perfino illimitata. Così, ad esempio, non esiste in Rumania nessuna legge sulle associazioni.

La Lega accennata dal conte Apponyi non è un ente giuridico e non ha regolamenti approvati dalle autorità.

Alla testa di questa Lega e di altre simili associazioni si trovano per lo più avvocati e professori, che sanno meglio di altri trovare i mezzi di eludere la legge quando esiste.

Il Ministro espone l'organizzazione della Lega e dimostra le difficoltà di una procedura giudiziaria o di misure di polizia, visto la parzialità dei giurati trascinati dal movimento nazionale. Il Governo rumeno ha il potere di proibire le assemblee in luoghi aperti, di reprimere i disordini nelle strade e le dimostrazioni dirette contro una potenza amica. Il Governo ha preso a questo riguardo un attitudine decisa.

Il conte Kalnoky dice di aver ricevuto dichiarazioni categoriche che il governo è risoluto a procedere colla massima energia.

Un solo *meeting* di tale genere fu tenuto lo scorso giugno; e vi fu deliberato un appello alla giustizia degli uomini di Stato di Europa, e vista l'eccitazione regnante sembrò prudente non proibire quel *meeting*. L'agitazione non proviene solamente dalla Rumania.

Parecchi rumeni sudditi della Monarchia austro-ungarica si recano in Rumania come studenti e vi partecipano ad ogni sorta di agitazione e ritornano quindi nella monarchia per eccitare le popolazioni del loro paese natio. I capi dell'agitazione sono per la maggior parte transilvani di origine, che si fanno naturalizzare, diventano professori inamovibili a tenore della legge rumena e credono di poter tutto osare. Circa la somma di 525,000 franchi stanziata nel bilancio della Rumania per sussidi alle scuole e alle chiese rumene, il ministro dice di conoscere questo fatto: non si tratta di fondi segreti ma di una somma sottoposta al controllo della contabilità. Secondo informazioni assunte dal ministro la maggior parte, una somma cioè di 380,000 lire fu spesa in favore dei Valacchi della Macedonia, dove tutte le chiese e le scuole, col consenso del Governo turco, sono sovvenzionate dalla Rumenia; il resto viene distribuito alle chiese e alle scuole della Transilvania, ma, secondo le affermazioni del governo rumeno, solamente a quelle che senza quei sussidi rimarrebbero chiuse.

Oltre questa somma l'agitazione dispone di mezzi molto più considerevoli derivanti dagli introiti della Lega.

I particolari su tale riguardo non possono essere accertati in modo autentico.

Circa l'agitazione della stampa non si deve dimenticare che la maggior parte dei Rumeni fanno gli studi all'estero e dopo il loro ritorno in patria mantengono le relazioni avviate sfruttandole con articoli di fuoco contro l'Ungheria.

Il ministro fa rilevare il vero esodo che ha avuto luogo la scorsa settimana dalla Rumania in Europa.

Perfino distinti organi della stampa combatterono in favore dei rumeni che assunsero l'aria di un popolo soppresso. L'importanza di tali articoli della stampa non deve essere esagerata. La frase che i rumeno si dirigeranno all'Europa sulla questione della loro liberazione non troverà alcun'eco.

Il ministro è convinto che l'Europa ha sufficiente fiducia nell'Ungheria ed ha troppo da fare per occuparsi dell'agitazione Daco-rumena od in generale dell'agitazione irredentista

Il ministro ripete che vista la posizione geografica della Monarchia e le sue relazioni cogli Stati Balcanici, potrebbero sorgere gravi difficoltà se i rapporti amichevoli della Rumania colla Monarchia dovessero essere turbati. Tuttavia la Rumania ne soffrirebbe ancora più. Finchè il governo rumeno manifesta il sincero desiderio di rispondere ai doveri di amichevole vicinato secondo le sue forze, il ministro crede che il suo modo amichevole di agire risponda meglio agli interessi dell'Austria-Ungheria.

Il Ministro domanda che gli sia lasciata la scelta dei mezzi e ne assume tutta la responsabilità.

Quanto alla Bulgaria il ministro constata che il cambiamento di Ministero non fu provocato da alcun motivo di politica estera; ciò che è bene importante.

Tale mutamento non avrebbe potuto essere evitato più a lungo.

Malauguratamente esso non ebbe luogo in modo che i rapporti col ministro che lasciava il potere potessero restare amichevoli ciocchè avrebbe decisamente meglio rispesto agli interessi del paese.

Il conte Kalnoky non può pronunziarsi, oggi, subito prima delle elezioni e prima che cominci un periodo di maggiore calma sopra la piega che prenderà lo stato di cose in Bulgaria.

Soltanto dopo le elezioni per la *Sobranje* la situazione potrà essere meglio giudicata.

I ministri che si trovano ora al potere non sono personaggi sconosciuti.

Il conte Kalnoky stesso fu parecchie volte a contatto con essi e mai udì da essi una osservazione che potesse lasciar comprendere che essi fossero disposti a sacrificare qualche cosa dell'indipendenza della Bulgaria.

Tutti comprendono il desiderio della Bulgaria di uscire dalla situazione non regolata finora.

Per raggiungere ciò, il consenso della Russia è indispensabile a tenore del trattato di Berlino.

Noi, continua il conte Kalnoky, possiamo soltanto, nell'interesse dell'assetto definitivo dei Balcani secondo il diritto pubblico, augurare che tutte le potenze mantengano col Principato di Bulgaria rapporti amichevoli; ma io non posso credere che la situazione che ha esistito in Bulgaria possa ripetersi e che la Bulgaria si ponga o possa porsi o voglia porsi in una posizione di dipendenza da una potenza estera.

Inoltre non si deve considerare ogni mutamento che ha luogo negli Stati Balcanici e specialmente in Bulgaria come un mutamento radicale e trarne conclusioni pessimiste.

Il nuovo Governo non cambiò in nulla la politica estera del Ministero precedente.

Il Governo bulgaro cerca di mantenere il buon accordo stabilito da Stambuloff colla Porta.

Non vi è il minimo indizio che i rapporti della Bulgaria con l'Austria Ungheria debbano essere cambiati ed abbiamo ricevuto a questo soggetto le assicurazioni più categoriche.

Vi è un'altra garanzia importantissima che dal cambiamento di governo in Bulgaria non risulterà un cambiamento di sistema.

Il Principe Ferdinando rappresenta l'elemento dirigente della politica bulgara.

Sappiamo che questo Principe si è dimostrato uomo politico, prudente e coerente.

Egli è divenuto bulgaro e considera come suoi gli interessi bulgari. Egli non rinnegherà mai sè stesso e non sacrificherà una posizione acquistata con tanto stento.

Relativamente alla Serbia, il ministro fa l'elogio della prudenza e dell'energia del giovane Re che, soggiunge, avremo tra breve il piacere di vedere a Budapest.

Il conte Kalnoky è persuaso che Re Alessandro troverà alla Corte Imperiale la stessa accoglienza cordiale che trovò ad Ischl e che la buona impresione prodotta allora su lui dalla benevolenza dell'Imperatore si rinnoverà in questa occasione.

Quanto alla interrogazione dei delegati Talk e Gyurkovicz sulla posizione dell'Italia nella triplice alleanza, il ministro ricorda che tale interrogazione ricevette già risposta nella dichiarazione esplicita da lui fatta in seno alla Delegazione austriaca sulla triplice alleanza, at-

tesrchè la piena fiducia che regna tra le potenze della triplice alleanza è immutata ed incrollabile.

Quanto poi specialmente al professore Bonghi ed alle sue escursioni ostili, è vero che egli svolse una viva azione come oratore e come letterato, ma io non vorrei, soggiunge il conte Kalnoky, riconoscergli un'importante posizione politica.

Egli non ha un'importanza sufficiente perchè il Governo italiano creda di occuparsi ufficialmente delle sue manifestazioni.

Il ministro dichiara poscia, quanto all'accordo internazionale per combattere il movimento anarchico, che nessuna iniziativa fu presa da qualsiasi parte.

Il Ministro crede che il desiderio per un'azione comune in proposito si sia manifestato più nell'opinione pubblica che fra Governi. Il Ministro divide l'opinione prevalente presso il Governo che un'azione comune non possa essere realizzata per via legislativa e che ogni Stato dovrà prendere i provvedimenti necessari eventualmente d'accordo cogli altri Stati. Ciò non esclude l'accordo in via amministrativa e misura di polizia.

Il Ministro constata infine che l'arcivescovo Samassa ha approvato in generale la politica della triplice alleanza e non ha espresso alcun biasimo sui risultati dell'opera del Ministro.

Quanto al desiderio di mons. Samassa per la pubblicazione di un *Libro Rosso*, il Ministro rileva che tali libri trovarono la loro origine in tempo in cui il servizio dei giornali non era così esteso come ora.

Quanto alla interrogazione sull'elezione del Papa e sul conclave il Ministro risponde così: La prima interrogazione si riferisce probabilmente ad una eventualità che la sicurezza e la libertà del conclavo possano essere menomate. Il Ministro è assolutamente convinto, e possiede dichiarazioni categoriche del governo italiano che questo è deciso ad assicurare con tutti i mezzi di cui dispone l'intera libertà e l'indipendenza di un eventuale conclave e che il governo italiano procederà a questo riguardo colla stessa correttezza che quando avvenne l'ultima elezione del Papa.

Quanto alla seconda domanda fatta dal vescovo Samassa, se cioè il Ministro si proponga di procedere in una prossima elezione del Papa secondo le tradizioni del passato, il Ministro risponde: Non vi è ragione per credere che le tradizioni, che permettono al Sovrano austriaco di esercitare la sua legittima influenza sull'elezione del Papa sieno state abbandonate e che esse non debbano essere osservate anche in avvenire, secondo le circostanze. L'Arcivescovo di Eger può quindi essere persuaso che nulla sarà trascurato in questa importante questione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 19 settembre 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 761.8
Umidità relativa a mezzodì 53
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debolissimo.
Cielo . . . . 1|4 coperto.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 26. 5. / Minimo 16.°6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 19 settembre 1894.

In Europa pressione piuttosto bassa al Nordest, abbastanza elevata nelle Isole Britanniche ed al Centro, a 769 mm. ad Hermanstadt e Costantinopoli, Arcangelo 748; Mar Jonio 761; Inghilterra settentrionale 767; Vienna 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco cambiato, pioggie copiose negli Abruzzi e nelle Puglie, diverse pioggie altrove, venti settentrionali, qua e là in forza al Nord; temperatura cambiata irregolarmente.

Stamane: cielo sereno sul versante tirrenico e nelle Isole; generalmente coperto sul versante adriatico; venti deboli a freschi settentrionali nel continente.

Barometro a 765 mm. al Nord, a 761 in Sardegna; da 761 a 762 lungo la costa ionica.

Mare qua e là mosso lungo la costa adriatica e ionica.

Probabilità: ancora venti deboli a freschi settentrionali; cielo vario specialmente al Sud, qualche pioggia; temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 19 settembre 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 5	13 5
Genova	sereno	calmo	20 9	15 7
Massa Carrara	sereno	calmo	21 7	14 7
Cuneo	sereno	—	15 7	10 3
Torino	1|2 coperto	—	17 0	11 8
Alessandria	sereno	—	18 7	10 0
Novara	sereno	—	18 2	10 7
Domodossola	coperto	—	18 5	12 5
Pavia	nebbioso	—	19 0	8 4
Milano	1|2 coperto	—	17 8	10 7
Sondrio	1|2 coperto	—	19 4	13 3
Bergamo	3|4 coperto	—	17 0	12 0
Brescia	coperto	—	23 5	13 0
Cremona	sereno	—	17 8	12 8
Mantova	3|4 coperto	—	19 0	14 0
Verona	coperto	—	19 0	14 0
Belluno	3|4 coperto	—	18 5	10 9
Udine	sereno	—	19 6	12 5
Treviso	sereno	—	18 8	13 3
Venezia	1|4 coperto	legg. mosso	19 1	12 6
Padova	sereno	—	19 6	11 5
Rovigo	1|4 coperto	—	21 9	11 5
Piacenza	1|4 coperto	—	17 8	11 2
Parma	1|2 coperto	—	16 9	12 6
Reggio Emilia	1,4 coperto	—	17 0	12 9
Modena	coperto	—	16 6	12 2
Ferrara	3|4 coperto	—	18 6	12 6
Bologna	3|4 coperto	—	15 1	12 2
Ravenna	3|4 coperto	—	20 9	11 9
Forlì	3|4 coperto	—	17 0	13 2
Pesaro	coperto	mosso	19 8	14 8
Ancona	coperto	agitato	20 2	16 2
Urbino	coperto	—	16 1	10 5
Macerata	coperto	—	19 0	12 8
Ascoli Piceno	coperto	—	21 4	16 8
Perugia	sereno	—	22 0	13 0
Camerino	nebbioso	—	20 0	11 3
Pisa	sereno	—	24 5	11 0
Livorno	1|4 coperto	calmo	21 7	15 0
Firenze	1|4 coperto	—	22 0	15 5
Arezzo	1,4 coperto	—	23 6	13 5
Siena	1|4 coperto	—	22 2	12 4
Grosseto	1|1 coperto	—	27 0	18 0
Roma	sereno	—	26 2	16 6
Teramo	coperto	—	22 3	13 0
Chieti	piovoso	—	20 0	9 8
Aquila	coperto	—	20 9	13 6
Agnone	coperto	—	21 1	12 1
Foggia	coperto	—	26 0	17 5
Bari	coperto	calmo	25 2	19 2
Lecce	coperto	—	28 5	20 0
Caserta	coperto	—	27 1	17 8
Napoli	coperto	calmo	25 1	20 2
Benevento	piovoso	—	28 8	19 5
Avellino	coperto	—	26 0	18 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	26 4	14 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	piovoso	—	22 2	13 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	28 2	23 9
Trapani	sereno	calmo	33 3	22 5
Palermo	1|4 coperto	legg. mosso	31 0	19 8
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	30 0	23 0
Caltanissetta	sereno	—	28 8	17 5
Messina	coperto	calmo	28 3	23 8
Catania	1|1 coperto	calmo	26 9	21 4
Siracusa	1|4 coperto	calmo	29 3	23 5
Cagliari	sereno	calmo	25 0	16 3
Sassari	3|4 coperto	—	22 3	14 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 19 settembre 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	91,22 1[2 32 1[2		— —
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	91,15 20	91 17 1[2			— —
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200	9[illegible],25	— —			— —
			» da L. 5 a 25	91,50	— —			— —
1 aprile 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			57 —
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			100 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			[illegible]8 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			99 [illegible]0
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			107 75
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 aprile 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			495 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 aprile 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			388 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			[illegible]93 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			4[illegible]8 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			[illegible]33 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			4[illegible]6 —
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			[illegible]60 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			[illegible]0 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			[illegible]55 —
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			40 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			120 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	820 18 21 2[illegible] 2)		— —
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			11[illegible]0 —
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	124 1[2 125		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	33 1[2 34 1[2		— —
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			60 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			250 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	160 1[2 161		— —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			2[illegible]5 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			[illegible]0 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			[illegible] —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			80 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 50
»	250	250	» » di Credito e d'Industria Edilizia		— —			— —

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . . . .	76 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	212 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0{0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	278 —
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0{0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	422 —
1 aprile 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	278 —
»	250	250	» » » 4 0{0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	562 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 aprile 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0{0 oro) .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0{0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 aprile 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di				
2 1/2	Francia . . .	90 giorni .	— —	108 05	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi . . .	Chèque . .	108 65 70	— —	108 75	108 80	108 77 1/2	— —	108 90
2	Londra	90 giorni .	— —	27 26	27 24 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque . .	(*) 27 38 41	— —	— —	27 43 42	27 42	— —	27 43 1/2
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	134 70 65	134 65	— —	134 75

Risposta dei premi . . 27 settembre — **Compensazione** . . . 28 settembre

Prezzi di Compensazione. 27 » — **Liquidazione** . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1/2 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1894

Rendita 5 %	90 50	Az.i Soc. Tramway Omnibus.	155 —
detta 3 %	57 50	» » Molini Mag. Gen. .	65 —
Prestito Rothschild 5 % . .	107 50	» » Immobiliare . . .	33 —
Obb.i Città di Roma 4 % . .	425 —	» » Fond. Italiana . .	— —
» Cred. Fond. S. Spirito .	385 —	» » Min. Antimonio . .	130 —
» » » B. Nazion. .	475 —	» » Mat. Laterizi . . .	25 —
» » » » .	473 —	» » Navig. Gen. Ital. .	236 —
Az.i Ferr.e Meridionali . . .	616 —	» » Metallurgica Ital. .	40 —
» » Mediterranee . .	458 —	» » Piccola Borsa . .	193 —
» Banca Nazionale . . .	745 —	» » Caoutchouc . . .	— —
» » Romana	400 —	» » An. Piem. di Elettr.	90 —
» » Generale . . .	42 —	» » Risanamento . . .	22 —
» Banco di Roma . . .	130 —	» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» Banca Tiberina	15 —	» » Fondiaria Incendio.	76 —
» Soc. Industriale . . .	40 —	» » » Vita . .	210 —
» » Cred. Mobiliare . .	120 —	» Ferr. Sarde	255 —
» » Gas	770 —	Obb.i Soc. Immob. 5 % . .	270 —
» » Acqua Marcia . .	1090 —	» » » 4 % . .	112 —
» » Condotte d'acqua	121 —	» » Ferroviarie . . .	275 —
» » Gen. Illuminazione .	250 —	» Ferr. Napoli-Ottajano .	170 —
		» » del Tirreno . .	418 —

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

18 settembre 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 91 15
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 88 98
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 55 75
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 54 45

Il Presidente
R. TITTONI.

(*) Corso medio 27,404.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele